

STATUTO

CLIMBING 4X4 – IN FUORISTRADA Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di Promozione Sociale denominata **CLIMBING 4X4 – IN FUORISTRADA**, con sede legale nel Comune di Napoli (NA) in Via Macedonia 16C - 80137 e durata illimitata, è costituita come ente non riconosciuto ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, con lo scopo, privo di lucro, di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche, ambientali e sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'Associazione opera nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle relative modifiche. L'Associazione agirà nel pieno rispetto delle previsioni contenute negli articoli 37 e 38 c.c. e successive modificazioni, oltre che delle normative e regolamenti vigenti in materia associativa. Potrà istituire sedi secondarie aventi medesima funzione della sede centrale (legale e/o operativa), costituite come distaccamenti territoriali privi di autonomia giuridica e fiscale, con gestione amministrativa e contabile accentrata presso la sede principale, nel rispetto dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione di Promozione Sociale **CLIMBING 4X4 – IN FUORISTRADA**.

Tramite un Centro Servizi appositamente istituito, l'Associazione fornirà supporto e servizi alle proprie sedi decentrate e potrà attivare cooperazioni e sinergie con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, imprese e liberi professionisti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non persegue finalità lucrative e svolge attività con finalità civiche, solidaristiche e sociali in favore dei propri soci e della collettività, attraverso una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi principalmente dell'opera volontaria dei propri membri.

L'Associazione promuove la cultura del fuoristrada come pratica sportiva, ricreativa e sociale, valorizzandolo come occasione di aggregazione, educazione, inclusione e conoscenza del territorio. Attraverso attività di guida responsabile, iniziative formative, escursioni e progetti ambientali, favorisce la tutela del paesaggio, il rispetto dell'ambiente e la crescita civica dei partecipanti.

Opera anche in campo sociale, educativo e culturale, realizzando attività rivolte alla comunità e collaborando con scuole, enti pubblici e realtà del terzo settore. La pratica sportiva è svolta esclusivamente in forma dilettantistica e amatoriale, integrata da attività turistiche di interesse sociale e da iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

L'Associazione può inoltre contribuire a iniziative di volontariato e protezione civile, partecipando – ove consentito – a progetti di prevenzione, tutela del territorio e supporto alla comunità. Tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro, nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza, e con l'unico fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si rivolge a singoli e gruppi per promuovere prevenzione, tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio.

Per perseguire i propri scopi, potrà instaurare collaborazioni con consorzi, cooperative, enti pubblici e privati, associazioni e reti territoriali.

L'Associazione individua, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio



culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'associazione può svolgere, in base all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale. L'Organo di Amministrazione provvederà alla loro individuazione. L'associazione può inoltre effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, tramite richieste a terzi di contributi, lasciti o donazioni, nel rispetto di correttezza, trasparenza e veridicità verso sostenitori e pubblico.

ART 3. (Soci - Ammissione e numero degli associati)

TIPOLOGIA DEI SOCI

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede le seguenti categorie di soci:

- **ordinari**: coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **sostenitori**: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **benemeriti**: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

AMMISSIONE DEI SOCI

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità associative e partecipano alle attività con la propria opera, competenza e conoscenza.

Chi intende essere ammesso deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione contenente:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti e indirizzo e-mail;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sull'ammissione secondo criteri oggettivi e non discriminatori, coerenti con le finalità dell'associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione diviene efficace solo dopo la deliberazione positiva dell'Organo di Amministrazione.

RIGETTO DELLA DOMANDA E RICORSO

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato per iscritto e comunicato all'interessato entro **60 giorni** dalla presentazione della domanda.

L'aspirante socio può, entro **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima convocazione utile.

ALTRE DISPOSIZIONI

L'ammissione è subordinata anche all'accettazione e al rispetto del Regolamento interno, che non può introdurre

condizioni discriminatorie o limitazioni arbitrarie e deve essere conforme al Codice del Terzo Settore.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Non sono ammesse adesioni che prevedano limitazioni strumentali, condizioni a termine o violazioni del principio di democraticità associativa.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci hanno diritto a:

- eleggere ed essere eletti negli organi associativi;
- visionare i libri sociali;
- essere informati sulle attività e verificarne l'andamento;
- frequentare la sede nel rispetto del regolamento interno;
- partecipare alle iniziative associative;
- contribuire ai programmi delle attività;
- ottenere il rimborso delle spese sostenute e autorizzate;
- richiedere e consultare documenti, ordini del giorno, bilanci e libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- prestare attività associativa in forma personale, volontaria e gratuita senza fini di lucro;
- versare la quota annuale secondo modalità definite dall'Organo e ratificate dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'Assemblea dei soci, con voto segreto, può deliberare l'esclusione dell'associato qualora ricorrano gravi motivi legati alla violazione dello Statuto, dei Regolamenti interni o a comportamenti che arrechino danno materiale o morale all'associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- L'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo)
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo (se nominato)

Ai Componenti degli organi associativi non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, escluso gli associati nei cui confronti è stato emesso un procedimento di esclusione disciplinare stragiudiziale nei 3 mesi antecedenti alla prevista convocazione assembleare.

La convocazione dell'Assemblea si ritiene assolta, e il cui contenuto è nella sfera di conoscibilità del convocato, attraverso l'affissione nella bacheca della Sede Operativa, comunicazione tramite canali social, SMS, WhatsApp, e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa e/o comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve

essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione, incorporazione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione il giorno seguente qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

In casi di urgenza e per situazioni indifferibili di ordinaria amministrazione, il Presidente assume iniziative e decisioni ritenute opportune e necessarie nell'interesse dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 20, nominati dall'Assemblea per la durata di **4 anni** e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla nomina, provvede a eleggere al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'associazione, cura la tenuta della contabilità e collabora alla predisposizione del bilancio.

I Consiglieri partecipano alla definizione e all'attuazione dei programmi di attività, assumendo eventuali incarichi o deleghe operative affidate dall'Organo di Amministrazione.

Le modalità di candidatura e di votazione per l'elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione sono stabilite dall'Assemblea dei soci, che procede a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Assemblea degli Associati
Ufficio 7

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organo di Amministrazione possono essere disciplinati da un apposito regolamento approvato dal medesimo organo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni sia nei rapporti con soggetti esterni, verso terzi e in sede giudiziaria, e pone in essere tutti gli atti idonei a impegnare l'ente verso l'esterno. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.

Il mandato del Presidente coincide con quello dell'Organo di Amministrazione e termina alla scadenza del periodo di carica, oppure per dimissioni volontarie o revoca motivata da gravi ragioni, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Non meno di un mese prima della conclusione del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea per la designazione del nuovo Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali e cura l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercitando le funzioni a questi delegate.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo eventualmente nominato, anche in composizione monocratica, sarà designato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo (s'è eletto) non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione -- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate -- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con **decorrenza dal 1 Gennaio al 31 Dicembre** di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea **entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio** cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione redige e deposita il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.

ART. 17 (Libri)

L'associazione provvede alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati, gestito dall'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono riportati anche i verbali redatti per atto pubblico, custodito dall'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato a cura del medesimo organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove presente, tenuto dallo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali ulteriori organi associativi, conservato dall'organo competente.

Gli associati possono consultare i libri sociali previa richiesta formulata al Presidente.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può impiegare personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, esclusivamente quando necessario al corretto svolgimento delle attività sociali oppure quando tali prestazioni risultino indispensabili per qualificare o specializzare i servizi offerti.

In ogni caso, il numero di lavoratori utilizzati non può superare il 50% del numero complessivo dei volontari attivi.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Li' 15/11/2025 Napoli (NA)

Presidente: Savastano Raul Raul Savastano;

Vice – Presidente e Tesoriere: De Vito Giovanni Giovanni De Vito;

Segretario: Frigino Massimo Massimo Frigino;

Consigliere: Celentano Angelo Angelo Celentano;

Consigliere: Gallizioli Giuliano Giuliano Gallizioli;

Consigliere: Giannotti Stefano Stefano Giannotti;

Consigliere: De Vito Luigi Luigi De Vito

